**Rapporto**

**7618 R** 19 febbraio 2019 ISTITUZIONI

**della Commissione della legislazione**

**sul messaggio 19 dicembre 2018 concernente la modifica parziale della Legge organica patriziale (LOP) del 28 aprile 1992**

# Introduzione

I Patriziati in Ticino sono attualmente 201 (nel corso del 2018 il loro numero si è ridotto di due unità, a seguito delle aggregazioni del Patriziato di Faido con la Degagna di Tarnolgio in Piano e dei Patriziati di Arogno e Bissone).

Nella realtà locale, l’istituto patriziale, con il suo importante patrimonio, è spesso un utile e fruttuoso compagno di viaggio del Comune politico.

La sua esistenza e il suo ruolo sussidiario al Comune e al Cantone trovano garanzia e definizione nella Costituzione cantonale:

***Art. 22 (Patriziato****)*

*1Il Patriziato è un ente di diritto pubblico, proprietario di beni di uso comune. Esso è autonomo nei limiti fissati dalla legge.*

*2Il Cantone favorisce la collaborazione del Patriziato con i Comuni e con altri enti per l’utilizzazione razionale dei beni patriziali nell’interesse comune.*

La popolazione patrizia è stimata attorno a 90'000 unità, vale a dire che i cittadini e patrizi equivalgono a circa un quarto dell’intera popolazione.

Per la precisione la Sezione degli enti locali, cui compete anche la vigilanza sui patriziati, ci ha confermato che*:” ad inizio legislatura (…) abbiamo richiesto alcuni dati a tutti i Patriziati, tra cui anche quello relativo ai cittadini patrizi, e da questi risultava una somma di 84'350 persone. Tenuto conto di alcuni dati mancanti ed altri imprecisi, si può quindi ritenere la stima di cui sopra attendibile”.*

I contenuti del Messaggio in esame riguardano e coinvolgono dunque direttamente una fetta molto importante della nostra popolazione.

# Cenno storico

Ciò che oggi definiamo patriziato affonda le sue radici in quelle organizzazioni locali a sud delle Alpi, generalmente definite “Vicinìe”, esistenti nei territori che dal 1803 costituiscono il Canton Ticino.

Forme di comunità, con una certa indipendenza, i cui partecipanti curavano e amministravano beni comuni legati all’agricoltura e all’allevamento, assicuravano difesa e aiuto reciproco. Associazione o consorzio di famiglie originarie del luogo che inoltre provvedevano alla cura di strade, ponti, acque, boschi e pascoli, come pure a volte dei luoghi di culto.

E questo già a partire dal XII secolo e in particolare, nei trecento anni di presenza, dominazione e gestione dei baliaggi di alcuni Cantoni svizzeri, tra il 1512 e il 1798.

All’antica denominazione di Vicinato o Vicinìa (a volte anche con ulteriori suddivisioni in degagne) questa corporazione di diritto pubblico ha, come detto, assunto poi generalmente la definizione di patriziato.

Poiché non è infrequente la domanda sul senso e sull’utilità di questa forma di istituzione pubblica, vale la pena attingere, in forma riassuntiva, a quanto proposto nello studio “Visioni e prospettive per il Patriziato ticinese – Studio strategico”, realizzato dal Dipartimento delle istituzioni in collaborazione con l’Alleanza patriziale ticinese, nel 2009. Una scheda storica che illustra genesi ed evoluzione fino ai giorni nostri.

**Origini**

Le origini del Patriziato sono da ricondurre ad una forma di governo, ad un’organizzazione comunitaria tipica della nostra regione, denominata *Vicinato* o *Vicínia*. La quale si è formata, dal profilo istituzionale-amministrativo, a partire dal XII secolo, sul modello del libero Comune lombardo uscito dalla “lotta delle investiture”, retto da statuti civili e criminali (propri o plebani) la cui origine storica e matrice è unica.

Essa fa sostanzialmente capo al diritto romano e a quello longobardo, ed è fondata sui combinati principi di autonomia e federalismo, che si sono fondamentalmente trasmessi, pur nell’evoluzione dei tempi e della società fino ai nostri giorni.

Come sottolinea Giovanna Scolari, riprendendo il pensiero di Max Weber, “*nella comunità vicinale si praticava un’attività comune, di vicinato che permetteva di soddisfare quei bisogni che sorgevano da situazioni di particolare pericolo ed a cui la comunità famigliare non poteva far fronte[[1]](#footnote-1)*”.

In altre parole, essa rappresentava “*un’associazione o un consorzio di famiglie originarie del luogo, che si riunivano per godere dei beni comuni, per provvedere alla mutua difesa, al mantenimento delle strade, acque, ponti, spesso della chiesa vicinale ed al regolamento di fondi, pascoli e boschi[[2]](#footnote-2)*”.

**Il periodo della Repubblica Elvetica: 1798-1803**

La nascita della Repubblica Elvetica, fondata sugli ideali della rivoluzione francese, segnò il tentativo, da parte dei francesi di abolire la *Vicínia*. Essi ritennero infatti, erroneamente, che la *Vicínia* fosse una sorta di privilegio aristocratico.

Il Decreto deI Consiglio provvisorio, del 19 marzo 1798 annunciava che : “l*a libertà e l’uguaglianza pongono ad uno stesso livello dei diritti dell’uomo, il nobile ed il plebeo. Le distinzioni di nobiltà e feudalità, gli emblemi gentilizi e simili, sono le odiate insegne del fasto aristocratico. La democrazia non conosce distintivo che quello dei meriti e dei talenti. Appoggiato a queste basi il Consiglio provvisorio decreta: 1. La nobiltà, il Patriziato, i diritti feudali e la caccia riservata sono d’ora in avanti aboliti[[3]](#footnote-3)*.

Da quel momento in poi il termine *Patriziato*, utilizzato con un’accezione negativa, prese il posto della *Vicínia*. Nonostante ciò, secondo Pio Caroni citato da Giovanna Scolari, la totale abolizione del Vicinato non riuscì, ma l’Elvetica, “*con la legge sulla organizzazione delle municipalità del 13 novembre 1798, sanciva un dualismo comunale formato dal vecchio comune patriziale che manteneva i suoi beni e la loro amministrazione, e dal comune politico che comprendeva la totalità dei cittadini attivi*”[[4]](#footnote-4). Dualismo che verrà proclamato nella Legge Organica Patriziale (LOP) del 1835.

**Il Comune patriziale: 1803-1835**

Con la Costituzione ticinese contenuta nell’Atto di Mediazione del 1803, accanto al Patriziato viene istituito il Comune politico, inizia così il periodo del *Comune patriziale*. Tale termine deriva dal fatto che secondo l’art. 3 della Costituzione cantonale allora vigente, la condizione necessaria per poter esercitare i diritti politici e per ottenere la cittadinanza, era l’appartenenza ad un Patriziato.

Per questo motivo, l’autogoverno locale era controllato completamente dai cittadini patrizi. Questa sostanziale subordinazione del Comune politico al Patriziato perdurò fino al 1835.

**Il dualismo comunale**

La LOP del 1° giugno 1835, stabilendo la divisione tra Comune politico e Comune patriziale, rappresenta un punto di svolta nella storia dell’Ente. Come dimostrato da diversi studiosi della tematica, si tratta però unicamente “*di una scissione formale in quanto, tra le due istituzioni, continuano a sussistere forti legami che ostacolano una completa divisione anche dal punto di vista sostanziale. Innanzitutto, infatti, per esercitare i diritti politici vi è ancora l’esigenza di appartenere ad un Patriziato, così come per ottenere la naturalizzazione, cioè l’acquisto della cittadinanza cantonale. Inoltre con la LOP 1835 non viene ancora attuata la divisione patrimoniale tra Comune politico e Patriziato*”[[5]](#footnote-5).

L’effettiva separazione avvenne soltanto alcuni decenni dopo e fu il risultato di tre cambiamenti fondamentali.

Seguendo il pensiero di Pio Caroni, la Scolari li riassume nel seguente modo:

1. “*abolizione dell’appartenenza al Patriziato quale presupposto per l’esercizio dei diritti politici (fine dello sviluppo: 1858)*;
2. *abolizione dell’appartenenza al Patriziato quale presupposto per la naturalizzazione, ossia per l’acquisto della cittadinanza cantonale; introduzione, al suo posto, del concetto di attinenza comunale (fine sviluppo: 1861)*;
3. *divisione patrimoniale tra comune politico e Comune patriziale. La separazione avvenne, specialmente, con la Legge Organica Comunale del 1854*”[[6]](#footnote-6).

Attraverso la divisione patrimoniale “*al Comune fu dato tutto quanto serviva all’universalità degli abitanti, mentre al Patriziato restò il cosiddetto patrimonio godibile. Fu così che il Comune ricevette gli acquedotti, le fontane pubbliche, le piazze, i cimiteri, le scuole, le infrastrutture destinate ad accogliere i poveri, le strade, ecc. mentre al Patriziato restavano i pascoli, boschi, gli alpi, i terreni, gli statuti amministrativi e gli oratori di giuspatronato*”[[7]](#footnote-7).

**La modernizzazione**

A partire dalla seconda metà dell’800 iniziò in Ticino il processo di modernizzazione, le cui manifestazioni principali furono l’emigrazione e l’industrializzazione, e che implicò cambiamenti che ebbero delle profonde ripercussioni sul territorio. Giovanna Scolari così sintetizza i suoi effetti sugli Enti patriziali:

1. “*disinteresse per i beni comuni da parte di una popolazione che si è stabilita lontano dal villaggio d’origine*;
2. *decadimento di tali beni in parallelo a quello dell’agricoltura e della pastorizia*;
3. *l’immobilismo dell’ente che si è fermato ad un economia di sussistenza*”[[8]](#footnote-8).

La modernizzazione comportò quindi l’inizio della crisi del Patriziato che si prolungò per decenni, crisi le cui cause sono molteplici. A questo proposito Giovanna Scolari classifica le cause tra esogene ed endogene. Appartengono alla prima oltre alla modernizzazione, la latitanza del mondo politico e l’assenza di una legge urbanistica. Alla seconda categoria appartengono: il cambiamento del rapporto con la terra, la limitazione della concessione della cittadinanza e l’inattivismo di certi enti[[9]](#footnote-9).

**La LOP del 1962**

Nel 1962 il Cantone, al fine di contrastare il progressivo declino dell’Ente patriziale, decise di adottare una nuova LOP. Essa però non raggiunse lo scopo prefisso, venne “*considerata fin da subito solo una tappa, seppur di importanza basilare, nel cammino per l’elaborazione di una legge moderna che tenesse conto dei nuovi compiti che si profilavano per il Patriziato. Essa infatti, se da un lato aveva definito espressamente e definitivamente il carattere pubblico del Patriziato e aveva permesso una più stretta collaborazione tra questo ed il comune, dall’altro non aveva risolto i problemi di fondo e si era scontrata con la difficile situazione finanziaria dei patriziati (…) La LOP 1962 aveva tentato di infondere nuova vita al Patriziato nell’ambito delle strutture agricole senza però avanzare alcuna soluzione in ordine ad un diverso impiego dei suoi beni…*”[[10]](#footnote-10).

Per questa ragione, da più parti, si ricominciò ad invocare una nuova riforma. Alla LOP 1962 si deve il merito di aver introdotto due importanti norme allo scopo di limitare l’eccessiva privatizzazione del patrimonio patriziale: il principio dell’inalienabilità dei beni con le relative eccezioni e la ratifica da parte del Consiglio di Stato (CdS) delle alienazioni decise dai Patriziati.

**Mozione Barchi: 1970**

L’avvenimento decisivo che diede una scossa ai Patriziati fu la mozione Barchi del 1970, la quale auspicava l’integrazione dei beni patriziali nel Comune politico. Questa proposta era scaturita dalle difficoltà vissute in quegli anni da molti Comuni e Patriziati, legate all'aumento dei compiti e oneri per i Comuni, e ai cambiamenti nell'uso delle proprietà patriziali (molti terreni agricoli erano stati aperti all'urbanizzazione).

La mozione portò alla nomina di una Commissione di studio, che rilasciò il proprio rapporto nel 1975; le sue conclusione furono chiare: i Patriziati hanno ragione di esistere. Risultava comunque evidente che l’Ente doveva modificare il proprio scopo, operando in modo maggiore a favore di tutta la comunità.

**La nuova LOP (entrata in vigore l’1.1.1995)**

Il rischio di scioglimento paventato dalla *Mozione Barchi* diede avvio a riflessioni e studi che spinsero il Patriziato sulla nuova via della promozione dell'interesse collettivo, conducendo così al riconoscimento dell’importanza dell’istituzione patriziale in Ticino.

Questa linea si è consolidata con l’approvazione della nuova LOP, che riprende le indicazioni più importanti scaturite dai lavori commissionali del 1975.

La legge ha prodotto le innovazioni seguenti:

1. la trasmissione dello stato di patrizio per via femminile, per filiazione e per matrimonio;
2. la possibilità di concedere in via assembleare lo stato di patrizio a chi è domiciliato da almeno 10 anni nel Comune del patriziato;
3. l’istituzione del fondo di aiuto patriziale;
4. l’introduzione, tra i compiti degli Enti, della valorizzazione delle tradizioni locali;
5. la possibilità di disconoscere enti patriziati che non adempiono più ai requisiti della legge (anche per evitare che il patriziato potesse diventare simile a un’associazione di diritto privato senza compiti e proprietà di interesse pubblico).

**Il Patriziato attuale**

La lunga storia dell’Ente è stata costellata da un continuo sforzo di adattamento alla realtà circostante. Il Patriziato attuale è quindi il risultato di questa evoluzione, è “*un ente pubblico a tutti gli effetti che i rappresentanti si impegnano a mantenere e rendere attivo. Al fine di raggiungere tale scopo ed al fine di evitare il disconoscimento i rappresentanti dell’istituzione si impegnano in misura sempre maggiore a recuperare, rinnovare o creare ex novo delle funzioni, attenti a perseguire, in ultima analisi, il bene pubblico*”[[11]](#footnote-11).

In generale, la maggior parte degli Enti patriziali, gestisce ancora le antiche proprietà appartenenti alla comunità (boschi, alpi, pascoli, caseifici e cave). Tuttavia in funzione delle proprie peculiarità alcuni Patriziati hanno rivolto il loro sguardo anche verso altri settori, posseggono infatti infrastrutture turistiche (campeggi, campi da golf, lidi, spiagge, teleferiche, porti per natanti, ecc.), sono attivi nell’ambito immobiliare (appartamenti, negozi, magazzini, ecc.) o in quello culturale (mostre, restauri, archivi, musei, ecc.).

Da questo breve elenco ben si deduce come i soggetti del nostro studio, pur restando ancorati al proprio passato, siano riusciti con il passare degli anni a proiettare il proprio sguardo verso il futuro. Questa considerazione, seppur possa sembrare banale, è di fondamentale importanza poiché denota le capacità di rinnovamento insite in questa importante istituzione[[12]](#footnote-12).

# Attuale revisione parziale della LOP

Superato lo scoglio o meglio la domanda cruciale e determinante sulla necessità ed esistenza ancora dell’istituto patriziale, con la mozione di P.F.Barchi e cofirmatari del 1970, che invitava a “*studiare la possibilità di integrare il Patriziato nel Comune politico*”, il convicimento della sua piena ragione di esistere, sorretta sempre dal Parlamento, ha incoraggiato il Consiglio di Stato, con la costante attiva collaborazione e presenza dell’ALPA (Alleanza patriziale ticinese) a formulare tutta una serie di norme. Norme che man mano, in fasi successive, hanno consentito, tramite la Legge organica patriziale, di rivitalizzare i Patriziati. Con la promozione di una visione più aperta e condizioni quadro regolarmente aggiornate per operare al meglio, alla luce non solo dell’ “importante e variegata attività territoriale, culturale” ma oggi “pure sociale e turistica svolta dai Patriziati”.

Tra i documenti, per seguire il desiderio di approfondimento, vale la pena di rammentare:

* *Commissione di studio sul Patriziato ticinese (Biucchi, Caroni,Hofer)* – **Documenti della Commissione di studio sul patriziato ticinese** – Dip. dell ‘Interno del Canton Ticino, Bellinzona, 1975
* *Sezione degli enti locali/Alleanza Patriziale ticinese –* **Visioni e prospettive per il Patriziato ticinese ( studio strategico)** – Dip. delle Istituzioni del Canton Ticino, Sezione enti locali con Alleanza Patriziale ticinese, Bellinzona, 2009.
* Come pure il **M 6435** (21 dicembre 2010) e il relativo rapporto.

Nell’intento di migliorare sempre e rispondere a concrete necessità per l’attività di questo settore della vita pubblica, il Consiglio di Stato ha giudicato opportuno raggruppare tutta una serie di puntuali modifiche della LOP, frutto dell’esperienza sviluppata “sul campo” come pure dell’esperienza maturata nell’applicazione della vigilanza sui Patriziati, svolta dalla Sezione enti locali.

Quanto oggi viene sottoposto all’attenzione del Parlamento per deliberazione è il frutto condiviso dell’attività della Commissione di coordinamento patriziale ( che ha agito su mandato del Consiglio di Stato). Sono stati coinvolti rappresentanti dell’Alleanza patriziale ticinese, collaboratori della Sezione enti locali del Dipartimento delle Istituzioni, come pure quelli dei servizi interessati dei Dipartimenti del Territorio e delle Finanze e dell’Economia.

# Proposte di modifica e motivazioni

Le proposte di modifica della LOP riguardano 26 articoli e capoversi, che, ad ogni modo, va ribadito, non cambiano impostazione e struttura della Legge.

L’attuale revisione concerne in particolare questi 10 temi:

- una semplificazione per l’Autorità cantonale della procedura di tassazione per il Fondo di aiuto patriziale;

- l’inserimento di una norma a tutela del mercato forestale indigeno;

- una destinazione dei beni dei Patriziati disconosciuti;

- la creazione della base legale per una banca dati cantonale dei Patrizi;

- il rafforzamento del dovere di notifica e collaborazione dei cittadini nell’aggiornamento dei registri patriziali;

- la competenza di nomina dei delegati negli enti di diritto pubblico e privato di cui il Patriziato è parte;

- una precisazione inerente alla procedura di convocazione delle assemblee nei casi di Patriziati in contesti comunali aggregati;

- l’introduzione di una delega agli Uffici patriziali per le spese correnti non preventivate;

- la formalizzazione delle modalità di presentazione dei conti patriziali e della tenuta della contabilità patriziale secondo il nuovo modello contabile MCA2;

- la creazione della necessaria base legale per la stipulazione di convenzioni e mandati di prestazione da parte dei Patriziati.

Tra l’altro (vedi ad esempio l’adozione del modello contabile MCA2) è l’occasione per sottolineare anche che l’impianto legislativo della LOP presenta a volte delle similitudini o delle assimilazioni riconducili a quello della LOC. Non solo questione di facilitazione di lettura, ma anche di situazioni in parallelo analoghe fra le due realtà di gestione locale.

La Commissione ha passato in rassegna ogni singola mutazione, accompagnata da puntuale commento e motivazione, accogliendole per finire tutte, dopo alcune precisazioni illustrate nel corso di un’audizione, di cui riferiremo più avanti.

Nel presente rapporto si è dunque giudicato opportuno pubblicare pari pari quanto illustrato nel Messaggio governativo, come segue.

## Beni patriziali

**Art. 9 cpv. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| b) Ratifica  2Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2000.- in sede di decisione sulla ratifica. | b) Ratifica  2Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2000.- in sede di decisione sulla ratifica.  **Il dispositivo della risoluzione di ratifica va pubblicato all’albo patriziale.** |

***Commento***

Informazione alla cittadinanza patrizia relativamente alle decisioni dell’Autorità superiore, analogamente a quanto avviene a livello di LOC.

**Art. 27 cpv. 5 e 6**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| b) amministrazione e finanziamento  5Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d’ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell’evoluzione patrimoniale.  6Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa in un regolamento le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui alla lett. a) | b) amministrazione e finanziamento  5Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d’ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell’evoluzione patrimoniale.  **Il Dipartimento applica una tassa di giudizio da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione.**  6Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, **fissa le percentuali per anno e per categoria di reddito netto**, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui alla lett. a).  La risoluzione va pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale. |

***Commento***

L’aggiunta inserita nel quinto capoverso dell’articolo è volta, da un canto, ad allineare la decisione di tassazione d’ufficio alle altre decisioni soggette a tassa, quali ad esempio le ratifiche di credito e di regolamenti, e ad incentivare il tempestivo espletamento delle proprie funzioni da parte dei patriziati. Le tasse di giudizio saranno commisurate al costo effettivo causato dall’allestimento delle singole decisioni d’ufficio.

L’adeguamento al cpv. 6 è volto a snellire l’iter procedurale relativo al Fondo di aiuto patriziale. Le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo ed il versamento del contributo annuale dei patriziati non sarebbero più fissate annualmente tramite il complesso strumento del regolamento governativo, ma piuttosto attraverso una risoluzione del Consiglio di Stato più funzionale per modifiche a cadenza annuale.

Una fissazione dei citati parametri in via esecutiva appare pertanto più snella e funzionale rispetto alla situazione attuale. In questo modo si manterrà un’unica pubblicazione del decreto esecutivo in sostituzione delle due attuali pubblicazioni: modifica di regolamento e decisione dipartimentale di applicazione della nuova aliquota.

**Art. 29 cpv. 1 e 2**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi  1Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all’anno, legna da ardere lavorata per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel comune del patriziato.  2I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall’ufficio patriziale, giusta le disponibilità. | Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi  1Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all’anno, legna da ardere lavorata**, proveniente dai boschi patriziali ticinesi,** per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel comune del patriziato.  2I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall’ufficio patriziale, **sentito l’ufficio forestale di circondario,** giusta le disponibilità. |

***Commento***

Precisazione inserita su proposta della Sezione forestale per evitare che venga acquistata legna fuori Cantone nell’intento di soddisfare le richieste dei patrizi.

L’aggiunta inserita nel secondo capoverso è invece volta a formalizzare una prassi di fatto già in uso.

**Art. 33 cpv. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| Destinazione dei redditi e dei ricavi  1I redditi ed i ricavi devono essere destinati dall’assolvimento dei compiti del patriziato, all’ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato. | Destinazione dei redditi e dei ricavi  1I redditi ed i ricavi devono essere destinati **all’**assolvimento dei compiti del patriziato, all’ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato. |

***Commento***

Semplice modifica redazionale.

## Procedura di consorziamento e disconoscimento

**Art. 37**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| **Procedura di consorziamento**  1La procedura di consorziamento è avviata:   1. su domanda dei singoli patriziati; 2. su domanda di altri enti interessati; 3. d’ufficio dal Consiglio di Stato.   2Il Consiglio di Stato decreta il consorzia-mento e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.  3È per il resto applicabile la legge del 21 febbraio 1974 sul consorziamento dei Comuni. | **Procedura di consorziamento**  1La procedura di consorziamento è avviata:   1. su domanda dei singoli patriziati; 2. su domanda di altri enti interessati; 3. d’ufficio dal Consiglio di Stato.   2Il Consiglio di Stato decreta il consorziamento e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.  3È per il resto applicabile la **Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913.** |

***Commento***

Si ricorda in quest’ambito che sia la previgente Legge sul consorziamento dei Comuni del 21 febbraio 1974, sia l’attuale legge del 22 febbraio 2010 (LCCom), come del resto indicato dallo stesso titolo, conferiva e conferisce la facoltà di formare un consorzio per l’esercizio di attività di pubblico interesse di loro competenza unicamente ai Comuni.

Partendo da questo presupposto osserviamo che la possibilità per i Patriziati di formare un consorzio o parteciparvi discende sostanzialmente dalla Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913.

Ciò posto si propone pertanto l’aggiornamento del terzo capoverso con l’inserimento del corretto riferimento legislativo.

**Art. 39**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| Devoluzione dei beni  Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell’ente disconosciuto. | Devoluzione dei beni  Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell’ente disconosciuto**. In assenza di soluzioni concordate, gli stessi sono devoluti ad altro patriziato presente sulla giurisdizione comunale, in subordine al Comune di riferimento.** |

***Commento***

L’aggiunta di questo enunciato è volta a semplificare la procedura di disconoscimento attuata dal Consiglio di Stato. Si tratta di una disposizione che permette di gestire convenientemente situazioni particolari che si verificano a seguito di un disconoscimento e che riguardano aspetti decisamente importanti quali il destino di beni immobili e/o mobili.

**Art. 41 cpv. 3**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| 3La dichiarazione di scelta del patriziato deve essere fatta dal diretto interessato entro l’anno dal compimento della maggiore età. | **Abrogato** |

***Commento***

Si propone di abrogare il capoverso 3 dell’articolo 41 poiché retaggio dell’articolo 41 cpv. 1 in vigore prima della revisione del 28 gennaio 2013 (dove l’acquisto dello stato di patrizio era limitato ai figli minorenni di genitore patrizio); ne consegue che oggi il capoverso in questione non ha più ragione di essere.

## Registro dei patrizi

**Art. 57a (nuovo)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di nuova versione*** |
|  | **c) Banca dati cantonale**  **1Il Consiglio di Stato predispone una banca dati cantonale volta a raccogliere le registrazioni dei patrizi, dei votanti e dei fuochi dei singoli patriziati.**  **2Il regolamento di applicazione della legge definisce le norme di dettaglio**. |

***Commento***

Nell’intento di dare una risposta efficace alle difficoltà vieppiù riscontrate dagli enti patriziali nell’aggiornamento e nella gestione dei propri registri, viene proposto l’inserimento di un nuovo articolo volto a gettare le basi all’introduzione di una banca dati elettronica dei patriziati ticinesi.

Una volta adottata l’indispensabile base legale, il Consiglio di Stato potrà dare avvio al progetto di creazione della nuova banca dati. Essa raccoglierà tutti i dati forniti dai Patriziati ticinesi e dovrà essere in grado di interfacciarsi automaticamente con l’esistente banca dati del movimento della popolazione (MovPop) così da facilitare, attraverso un sistema di notifiche, la tenuta a giorno dei registri da parte degli amministratori (segretari) patriziali, operazione che attualmente risulta essere dispendiosa, se non addirittura di difficile realizzazione.

Le modalità relative alle Banca dati confluiranno in un regolamento di applicazione.

**Art. 58**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| c) Pubblicazione  Art. 58  1Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre. | **d) Pubblicazione**  Art. 58  1Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre. |

***Commento***

Adeguamento formale: la norma sulla pubblicazione passa da c) a d).

**Art. 59 cpv. 1**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| Registro   1. variazioni, pubblicazioni   1Nel corso dell’anno l’ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie. In tal senso vi è il dovere di notifica da parte degli interessati. | Registro   1. variazioni, pubblicazioni   1Nel corso dell’anno l’ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie. **I cittadini patrizi devono notificare** **le variazioni che li concernono e collaborare attivamente al fine della tenuta a giorno dei suesposti dati.** |

***Commento***

Adattamento in seguito all’introduzione del nuovo articolo 57a e precisazione del principio di collaborazione nell’interesse del buon funzionamento dell’ente patriziale.

**Art. 62 cpv. 2**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| b) Termini  1Il ricorso contro il registro deve essere interposto:  a)nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione;  b)nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima.  2Non vi sono ferie. | b) Termini  1Il ricorso contro il registro deve essere interposto:  a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione;  b) nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima.  2**I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.** |

***Commento***

Modifica formale.

## Organi patriziali

**Art. 68 lit. f) e o)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| Competenze  L’assemblea:   1. elegge il consiglio patriziale, l’ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti; 2. adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione; 3. esercita la sorveglianza sull’amministrazione patriziale; 4. approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende; 5. autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili; 6. autorizza, l’affitto, la locazione, la permuta, I’alienazione, la commutazione delI’uso e del godimento dei beni; 7. decide l’esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari; 8. autorizza l’ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative; 9. fissa per regolamento gli onorari dei membri dell’ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato; 10. concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato; 11. nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali; 12. esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato. | Competenze  L’assemblea:   1. elegge il consiglio patriziale, l’ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti; 2. adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l’applicazione; 3. esercita la sorveglianza sull’amministrazione patriziale; 4. approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende; 5. autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l’accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili; 6. autorizza **l’acquisizione,** l’affitto, la locazione, la permuta, I’alienazione, la commutazione delI’uso e del godimento dei beni; 7. decide l’esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari; 8. autorizza l’ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative; 9. fissa per regolamento gli onorari dei membri dell’ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;   l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;  m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;  n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.  **o) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell’Ufficio patriziale.** |

***Commento***

Si propone di completare l’allineamento, in parte già effettivo, all’art. 13 cpv. 1 LOC; la definizione delle competenze assembleari dell’art. 68 lit. f) LOP fa quindi riferimento a quella dell’art. 13 cpv. 1 lit. h) LOC per l’Assemblea comunale.

Con la nuova lettera o) si attribuisce esplicitamente, consolidando una prassi già diffusa in merito, all’Assemblea patriziale la competenza di nominare i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il Patriziato è parte.

**Art. 70 cpv. 1 lit. b**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| 1L’assemblea patriziale si raduna straordinariamente:  a) ogni qualvolta l’ufficio patriziale lo ritiene opportuno;  b) e richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato. | 1L’assemblea patriziale si raduna straordinariamente:  a) ogni qualvolta l’ufficio patriziale lo ritiene opportuno;  b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, **rispettivamente nella sezione,** del patriziato.  **Le sezioni di cui al presente capoverso corrispondono a quelle previste dalla Legge sulla misurazione ufficiale dell’8 novembre 2005.** |

***Commento***

La presente modifica, così come quella proposta all’articolo 72, permettono un aggiornamento e una precisazione nel caso di comuni aggregati.

Il sostantivo “sezione” è stato inserito facendo riferimento a quanto predisposto dalla Legge sulla misurazione ufficiale (LMU) dell’8 novembre 2005, che prevede:

***“Comprensori di misurazione***

*…omissis…*

*3Nel caso di aggregazione di Comuni, i comprensori di misurazione dei Comuni precedenti l’aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo Comune.”*

**Art. 72**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| L’Ufficio patriziale convoca l’assemblea mediante avviso all’albo e contemporanea-mente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall’art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare | L’Ufficio patriziale convoca l’assemblea mediante avviso all’albo e contemporanea-mente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, **rispettivamente nella sezione** del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall’art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l’ora, il luogo e gli oggetti da trattare. |

***Commento***

La presente modifica permette un aggiornamento e una precisazione nel caso di comuni aggregati.

Il sostantivo “sezione” è stato inserito facendo riferimento a quanto predisposto dalla Legge sulla misurazione ufficiale (LMU) dell’8 novembre 2005, che prevede:

***“Comprensori di misurazione***

*…omissis…*

*3Nel caso di aggregazione di Comuni, i comprensori di misurazione dei Comuni precedenti l’aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo Comune.”*

**Art. 92 let. f)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all’art. 70 lett. b) | f) decide sulla regolarità e **ricevibilità** della domanda di cui all’art. 70 lett. b) |

***Commento***

Proposta di correzione formale del disposto in questione, riguardante le competenze in generale dell’Ufficio patriziale, affinché possa essere messo in sintonia con l’adattamento già effettuato all’art. 70b) cpv. 2 LOP.

**Art. 93 let. g)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| Competenza dell’ufficio patriziale   1. procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge. | Competenza dell’ufficio patriziale   1. procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge**, nonché della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001**. |

***Commento***

L’inserimento di questo riferimento normativo risulta importante per chiarire le procedure applicabili in questo ambito.

Va infatti ricordato che giusta l’art. 2 cpv. 1 della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) anche i Patriziati soggiacciono ai suoi disposti:

*“1Alla presente legge sottostanno:*

*- il Cantone, i Comuni e gli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali retti dal diritto cantonale o intercantonale, che non hanno carattere commerciale o industriale;…(omissis)…”.*

**Art. 93a (nuovo)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
|  | **Spese non preventivate**  **Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento patriziale in rapporto all’importanza del bilancio del patriziato, comunque al massimo pari al 10% dei costi dell’ultimo consuntivo e non superiore a fr. 40'000.--, l’ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate.** |

***Commento***

A differenza della LOC, la LOP non contiene ancora alcuna disposizione che riservi all’Esecutivo la possibilità di sostenere delle spese correnti non preventivate o che consenta al legislativo patriziale di delegare al primo simile facoltà.

Pur mantenendo il principio giusta il quale l’Ufficio patriziale non può scostarsi dai contenuti di preventivo, con il margine di manovra concesso con questo nuovo articolo si intende dare la possibilità all’Ufficio patriziale di cogliere le opportunità generate da piccole spese di gestione corrente non preventivate allo scopo di conferire al suo operato maggiore autonomia.

Trattasi nello specifico di spese per interventi, ecc., di natura corrente, non rientranti negli importi globali già destinati a preventivo.

Con questo nuovo disposto è pertanto data facoltà all’organo Legislativo locale di regolamentare questo aspetto tenendo conto delle effettive esigenze gestionali del singolo patriziato. L’autorità di vigilanza sui patriziati in sede di approvazione del regolamento si riserva di valutare l’ampiezza della delega.

Eventuali ulteriori deleghe (per investimenti e al personale amministrativo) saranno discusse nell’ambito della prossima revisione della LOP, fermo restando la corretta applicazione da parte dei Patriziati degli aspetti formali ed amministrativi già richiesti dalla LOP rispettivamente introdotti con la presente modifica legislativa.

## Contabilità, gestione finanziaria, commissione della gestione

**Art. 105**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| B) Contenuto  1. del conto preventivo  Il conto preventivo deve contenere:  a) le previsioni sui ricavi e sulle spese della gestione corrente;  b) le indicazioni sulle entrate e sulle uscite di investimento;  c) nella gestione corrente del conto preventivo devono essere incluse ogni anno una voce concernente l’ammorta-mento della sostanza nella misura minima dell’effettivo deprezzamento ed una voce relativa agli interessi passivi sui prestiti. | B) Contenuto  1. del conto preventivo  **1**Il conto preventivo deve contenere:  **a) le previsioni sui ricavi e sulle spese per il prossimo periodo contabile da inserire nel conto economico;**  **b) la tabella degli ammortamenti, e a giudizio dell’Ufficio patriziale l’inventa-rio dei beni patriziali.**  **2Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo.** |

***Commento***

Le modifiche in parola sono volte ad aggiornare le definizioni e il contenuto dell’articolo allineandolo nel contempo a quanto previsto per la tenuta della contabilità degli enti pubblici con l’introduzione del piano contabile MCA2, adattato alla realtà dei patriziati ticinesi.

Si formalizza la presentazione dei documenti da allegare al Preventivo (tabella degli ammortamenti e inventario), documenti già previsti dalla LOP (vedi art. 5 esistente) e dalle esigenze contabili per la presentazione dei conti degli enti pubblici.

**Art. 106**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| B) Contenuto  2. del conto consuntivo  Il conto consuntivo deve contenere:  a. il conto di gestione corrente;  b. il conto degli investimenti;  c. il bilancio patrimoniale. | B) Contenuto  2. del conto consuntivo  Il conto consuntivo deve contenere:  a. il **conto economico**;  b. il conto degli investimenti;  c. il bilancio **comprensivo dei seguenti allegati ai conti:**  **- la tabella degli ammortamenti,**  **- la tabella di controllo dei crediti d’investimento**  **- l’elenco debiti, nonché l’inventario dei beni patriziali.** |

***Commento***

Come per il consuntivo le modifiche in parola sono volte ad aggiornare le definizioni e il contenuto dell’articolo allineandolo nel contempo a quanto previsto per la tenuta della contabilità degli enti pubblici con l’introduzione del piano contabile MCA2, adattato alla realtà dei patriziati ticinesi.

Si indicano i documenti da allegare al consuntivo, come già previsto dalla LOP (vedi art. 5 esistente) e dalle esigenze contabili per la presentazione dei conti degli enti pubblici.

L’inserimento dell’obbligo di presentare l’inventario, che i Patriziati sono già tenuti ad avere, è voluto al fine di completare l’informazione circa il valore dei beni del Patriziato che non può essere direttamente desunta dal Bilancio (beni allibrati al loro costo d’investimento netto).

**Art. 113**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| 1Il regolamento del patriziato deve stabilire in base all’importanza finanziaria del patriziato se applicare i principi e le norme di gestione finanziaria, di contabilità e di controllo, stabiliti dalla legge organica comunale.  2Il Consiglio di Stato introduce la contabilità a partita doppia in tutti i patriziati. Il regolamento ne stabilirà modalità e tempi. | **La contabilità dei patriziati è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa si ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.** |

***Commento***

L’articolo in parola è aggiornato all’attuale fase della regolamentazione della tenuta della contabilità dei Patriziati ticinesi, ossia all’introduzione del modello contabile MCA2, obbligatorio per tutti gli enti patriziali.

MCA2 è il modello contabile di riferimento per tutti gli enti pubblici svizzeri. Nel caso dei Patriziati ticinesi è stato semplificato sia a livello di conti sia a livello di applicazione dei principi contabili. Si tratta semplicemente della formalizzazione di una situazione già in essere con l’obbligo per tutti i Patriziati ticinesi di adottare l’MCA2 entro il Preventivo 2018.

**Art. 115 let. b)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| Incompatibilità  b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei; | Incompatibilità  b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, **partner registrato, convivente di fatto,** genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei; |

***Commento***

È necessario procedere all’estensione del grado di incompatibilità ai conviventi di fatto e partner registrati come già in vigore agli articoli 75 e 84 LOP e in linea con le modifiche alla legislazione cantonale del 1° gennaio 2007.

## Regolamenti, convenzioni e mandati patriziali

**Art. 127 nuovo cpv. 4**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
| Facoltà del Consiglio di Stato | Facoltà del Consiglio di Stato  **4Il dispositivo della risoluzione di approva-zione va pubblicato all’albo patriziale.** |

***Commento***

Modifica con l’obiettivo di fornire una migliore informazione alla cittadinanza, in linea con quanto già disciplinato dalla LOC.

**Art. 128a (nuovo)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di nuova versione*** |
|  | **Convenzioni**  **1Il patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati per l’esecuzione dei suoi compiti.**  **2La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l’organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.**  **3La stessa dev’essere adottata dall’assemblea patriziale o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell’ufficio patriziale.** |

***Commento***

Si propone pure per i Patriziati l’inserimento, nel solco di quanto già in vigore da tempo a livello comunale, di un articolo che regoli le convenzioni fra Patriziati e terzi per lo svolgimento di compiti di natura pubblica.

Attualmente diversi Patriziati già fanno riferimento allo strumento della convenzione, senza che tuttavia la stessa sia regolata espressamente dalla legge. La presente proposta di inserimento normativo è segnatamente volta a colmare questa lacuna.

**Art. 128b (nuovo)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di nuova versione*** |
|  | **Mandati di prestazione**  **Il patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l’esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:**   * **la prestazione e le modalità esecutive,** * **i mezzi finanziari,** * **i controlli,** * **diritti e obblighi reciproci,** * **durata, facoltà di revoca.**   **2Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 146 e seguenti.**  **3Il mandato deve essere adottato dall’assemblea o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale.** |

***Commento***

Anche in questo caso si è inteso creare la base legale per mandati di prestazione a Enti pubblici o privati.

Tenuto conto del contesto descritto in entrata nel quale i Patriziati sono chiamati ad operare si ritiene, infatti, che rivesta una grande importanza la possibilità di ricorrere a terzi per lo svolgimento e l’esecuzione dei compiti che competono all’Ente patriziale. Può in questo modo essere garantito l’espletamento di mansioni e compiti che la legge continua ad attribuire ai Patriziati, ma che per vari motivi, non da ultimo quelli riconducibili alla carenza in risorse umane, graverebbero eccessivamente sugli stessi.

Ricordiamo in questo ambito che l’ente delegatorio deve sottostare obbligatoriamente ad una vigilanza dell’Ente pubblico; quest’ultimo è responsabile che i compiti delegati vengano svolti conformemente alla legge. Qualora il compito demandato dovesse essere ordinato mediante regolamenti, i medesimi devono di principio essere emanati dall’organo istituzionale competente per farlo.

L’ente delegatario nello svolgimento dell’attività deve altresì ossequiare determinati postulati di diritto cui soggiace l’amministrazione pubblica, la quale deve essere in particolare orientata ai principi di parità di trattamento e della conformità alla legge.

**Vigilanza**

**Art. 131 (nuovo cpv. 4)**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di modifica*** |
|  | **4Dalla vigilanza sui patriziati conformemente al presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.** |

***Commento***

Si riprende nella legge un principio, che viene già applicato e che peraltro è da tempo presente nella LOC (vedi art. 195 cpv. 3 LOC).

In ambito di vigilanza i diversi Dipartimenti, cui spetta l’applicazione di leggi speciali (cfr. ad esempio la Legge forestale), sono competenti ad effettuare gli accertamenti circa la fattispecie, a promuovere le misure urgenti e tutti gli ulteriori provvedimenti necessari onde ristabilire la conformità con la legge. Un intervento dell’autorità di vigilanza sui patriziati in applicazione degli articoli 130 e seguenti LOP, potrà avvenire in un secondo momento qualora fosse necessario un esame dell’operato degli organi patriziali.

Quanto sopra costituisce in realtà un allineamento con lo stesso principio ancorato nella Legge organica comunale.

## Diversi

**Art. 152**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Versione attuale*** | ***Proposta di nuova versione*** |
| L’art. 42 si applica pure a coloro che, pur avendo contratto il matrimonio prima dell’entrata in vigore della presente legge, ne fanno richiesta all’ufficio patriziale entro un anno da questo termine. | **Abrogato** |

***Commento***

La norma in questione non essendo più attuale (termine della transitorietà scaduto), si propone l’abrogazione della stessa.

# Audizione

Per delucidazioni e precisazioni la vostra Commissione ha incontrato mercoledì   
30 gennaio 2019 due rappresentanti della Sezione enti locali: Fausto Fornera, responsabile dell’Ispettorato dei patriziati e la giurista Pascale Fransioli.

In generale è stata ribadita la volontà di procedere da subito e rinnovare l’impegno per un'indagine più approfondita e meglio strutturata sulla realtà odierna dei patriziati, sul suo ruolo e sulle prospettive future. Ciò che non impedisce, anzi, di adottare in tempi brevi puntuali misure, aggiornamenti o adattamenti, frutto di esigenze emerse dall’esperienza quotidiana di chi lavora nei e con i patriziati. Tra queste la regolamentazione riguardante il modello contabile MCA2, armonizzato per tutti i patriziati, e la base legale che consente di realizzare, in forma di banca dati, il registro cantonale dei patriziati, con il vincolo e responsabilità da parte dei singoli patrizi di annunciare ogni mutazione che li riguarda.

Successivamente, nello scorrere e analizzare la varie proposte, ci si è soffermati, in particolare sulle seguenti due norme.

**Art. 70 cpv. 1 lett. b - Assemblee straordinarie**

È stato chiarito che la scelta del sostantivo "sezione" si riferisce, dopo un'aggregazione, a comprensori territoriali di precedenti altri Comuni o frazioni, ora riuniti in un nuovo unico comune. In particolare, la SEL precisa che:

*I cambiamenti registrati in questi ultimi anni in seguito ai processi di aggregazione impongono oggi un adeguamento della norma in parola; lo stesso è stato tradotto con l’aggiunta di una precisazione facendo capo ad una definizione già esistente nel nostro ordinamento giuridico che permette di mantenere una “tracciabilità storica” nei Comuni aggregati (cfr. la Legge sulla misurazione ufficiale dell’8 novembre 2005).*

Inoltre così , sempre la SEL, delucida che cosa si intende, e riferito a quale insieme di aventi diritto di voto, per quel "sesto del numero dei patrizi" indicato nell’articolo in questione :

*Giusta la lett. b) del presente articolo l’assemblea straordinaria può essere domandata da un numero di patrizi corrispondente ad almeno un sesto degli aventi diritto di voto domiciliati nel Comune o nei Comuni del patriziato (l’aggettivo “corrispondente” sottolinea come la domanda di convocazione possa essere sottoscritta anche da patrizi domiciliati fuori Comune).*

**Articoli 93a (nuovo) - Deleghe decisionali a favore dell’organo esecutivo**

Fra le competenze esecutive , si introduce una delega all’ufficio patriziale con la facoltà di effettuare spese correnti non preventivate entro certi limiti. Perché allora non applicare pure una delega all’UP per piccole spese non preventivate per investimenti, donazioni o convenzioni, sempre entro limiti stabiliti nel regolamento? Se non all’art. 93a, magari all’art. 68?

*Il tema delle deleghe di competenze è stato ampiamente dibattuto e analizzato all’interno della Commissione di coordinamento patriziale ( 3 rappresentanti dell’ALPA e 3 del Cantone). Nell’immediato si è deciso di proporre un nuovo articolo che permetterà, se approvato, di concedere un maggior margine di manovra agli Uffici patriziali in ambito di spese correnti non preventivate.*

*La valutazione sulla concessione di eventuali ulteriori deleghe di competenza (segnatamente in caso di spese di investimento, di acquisto, alienazione, locazione di beni, di decisioni sull’esecuzione delle opere,…) verrà ripresa e approfondita nell’ambito della prossima riflessione più ampia sul ruolo e sul funzionamento del Patriziato, che scaturirà dall’aggiornamento sullo Studio strategico del 2009.*

# Conclusione

La vostra Commissione ha passato in rassegna e verificato ogni singola modifica della Legge organica patriziale, proposta nel Messaggio governativo, anche con l’ausilio, come indicato, dei rappresentanti della Sezione Enti locali.

Nel contempo prende atto della necessità di disporre e destinare circa fr. 250'000.- alla realizzazione di una banca dati cantonale, come indicato all’art. 57a (nuovo), come pure delle modalità di collocazione di questi costi, accompagnati da quelli di gestione che ne deriveranno.

Infine sostiene pure la necessità di aggiornare a medio termine, con una più ampia e complessiva analisi, lo studio strategico sui Patriziati del 2009.

Ne discende l’invito da parte della vostra Commissione ad accogliere i contenuti del rapporto e il Decreto di legge allegato al messaggio governativo.

Per la Commissione della legislazione:

Gianrico Corti, relatore

Agustoni - Celio - Delcò Petralli - Ducry -

Ferrara - Filippini (con riserva) - Galusero -

Lepori - Minotti - Rückert - Viscardi

1. Weber Max, *Economie et société 2,* Paris, Plon, 1995b, pagg. 85 e ss., citato in Scolari Giovanna, *Il Patriziato ticinese, identità, pratiche sociali, interventi pubblici*, Locarno, Armando Dadò editore, 2003, pag. 41. [↑](#footnote-ref-1)
2. Bellato Pamela, *Il Patriziato nel diritto pubblico ticinese*, lavoro di diploma in giurisprudenza presso l’Università degli studi dell’Insubria, 1998-1999 (non pubblicato), pag. 5. [↑](#footnote-ref-2)
3. Ibidem, pagg. 12-13. [↑](#footnote-ref-3)
4. Caroni Pio, *La scissione fra comune patriziale e comune politico nel Ticino*, in “Archivio storico ticinese”, Bellinzona, 1963, pag. 747; citato in Scolari Giovanna, *Il Patriziato ticinese, identità, pratiche sociali, interventi pubblici*, Locarno, Armando Dadò editore, 2003, pag. 42. [↑](#footnote-ref-4)
5. Bellato Pamela, *Ibidem,* pag. 25. [↑](#footnote-ref-5)
6. Caroni Pio, *La scissione fra comune patriziale e comune politico nel Ticino*, in “Archivio storico ticinese”, Bellinzona, 1963, pagg. 748 e ss.; citato in Scolari Giovanna, *Il Patriziato ticinese, identità, pratiche sociali, interventi pubblici*, Locarno, Armando Dadò editore, 2003, pagg. 43-44. [↑](#footnote-ref-6)
7. Scolari Giovanna, *Ibidem,* pag. 44. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ibidem, pagg. 45-46. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ibidem, pagg. 50 e ss. [↑](#footnote-ref-9)
10. Bellato Pamela, *Ibidem*, pagg. 46-47. [↑](#footnote-ref-10)
11. Scolari Giovanna, *Ibidem,* pag. 60. [↑](#footnote-ref-11)
12. Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, *Studio strategico sugli enti patriziali - visioni e prospettive per il Patriziato ticinese*, 2009, pagg. 14-17. [↑](#footnote-ref-12)